

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 10 giugno 1982**  
**concernente le disposizioni relative all'ora legale**

(82/399/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 80/737/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, in merito alle disposizioni relative all'ora legale <sup>(3)</sup>, ha introdotto una data e un'ora di inizio comuni del periodo dell'ora legale nella Comunità per gli anni 1981 e 1982;

considerando che l'articolo 4 di detta direttiva dispone che il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione e appena possibile, misure di armonizzazione più approfondite in materia di ora legale;

considerando che dette misure sono estremamente opportune, in particolare per agevolare i trasporti e le telecomunicazioni tra gli Stati membri e ridurre i costi;

considerando che occorre fissare fin d'ora una data e un'ora comune per l'inizio dell'applicazione del periodo di ora legale nella Comunità per gli anni 1983, 1984 e 1985;

considerando che, in via sperimentale e per questi tre anni, è opportuno mantenere due date diverse per il

termine del periodo di ora legale, per i paesi membri che hanno fuso orario zero e per gli altri Stati membri;

considerando che, per ragioni di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative al periodo di ora legale non si applichino né alla Groenlandia né ai territori d'oltremare degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per « periodo di ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di sessanta minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adotteranno le opportune misure affinché, in ciascuno Stato membro, il periodo di ora legale per il 1983, 1984 e 1985 inizi alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.

*Articolo 3*

Gli Stati membri diversi da quelli che hanno fuso orario zero (detto di Greenwich) prenderanno le misure necessarie affinché il periodo di ora legale cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale:

— nel 1983: il 25 settembre,

— nel 1984: il 30 settembre,

— nel 1985: il 29 settembre.

<sup>(1)</sup> GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 205 del 7. 8. 1980, pag. 17.

*Articolo 4*

Gli Stati membri che hanno fuso orario zero (detto di Greenwich), ossia l'Irlanda e il Regno Unito, prenderanno le misure necessarie affinché il periodo di ora legale cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale :

- nel 1983 : il 23 ottobre,
- nel 1984 : il 28 ottobre,
- nel 1985 : il 27 ottobre.

*Articolo 5*

Anteriormente al 1° gennaio 1985, il Consiglio adoterà, su proposta della Commissione, il regime da applicare a decorrere dal 1986.

*Articolo 6*

La presente direttiva non si applica né alla Groenlandia, né ai territori d'oltremare degli Stati membri.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. de CROO

---